



Regione Campania

Commissario ad acta per la prosecuzione del

Piano di rientro del settore sanitario

(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO N. 50 DEL 30.05.2013

OGGETTO: Accredитamento istituzionale definitivo ai sensi della L.R. 23 del 14 dicembre 2011 - Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2011). Modalità attuative.

PREMESSO:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1, comma 88, della legge n. 191 del 2009;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sono stati nominati sub commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di rientro;
- che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 febbraio 2012 dal sub-commissario Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 Marzo 2012 i compiti relativi alla predisposizione degli acta per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario sono riuniti nella persona del sub-commissario Mario Morlacco;
- che la L.R n. 14 del 4 agosto 2011, ha modificato la L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 pubblicata sul BURC n. 18 del 16.03.2011;
- che la L.R n. 23 del 14 dicembre ha introdotto ulteriori modifiche alla L.R. n. 4 del 15 marzo 2011 pubblicata sul BURC n. 18 del 16.03.2011;
- che, in esercizio delle prerogative rimesse al Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e per il buon esito dell'intera procedura di accredитamento prevista dalla L.R. 23/2011 e al fine di evitare eventuali contenziosi da parte dei soggetti interessati, lo stesso con decreto commissariale n. 2 del 16/01/2012, in forza di quanto disposto dal comma 231 bis, dell'articolo 1, della legge regionale 4 del 2011, così come aggiunto dal comma 34, dell'articolo 1 della legge regionale 14 del 2011, ha provveduto a sospendere l'efficacia, chiedendone l'abrogazione in quanto in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo e con i Programmi Operativi 2011-2012:
 - o dell'art. 1, comma 237 vices, della L.R. 23/2011, nella parte in cui dispone che *le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate di fisiokinesiterapia (FKT), ex art.44 Legge n.833/78, in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi, in deroga al comma 237*

- quater, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'area socio sanitaria, nell'ambito del tetto di spesa già assegnato;*
- o *dell'art. 1, del comma 237 vicies ter, della L.R. 23/2011, che dispone che nel rispetto del fabbisogno regionale le strutture sanitarie che insistono nei territori dei Comuni individuati negli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.12/2008, se in possesso di valido titolo autorizzativo, rilasciato ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 7301/2001, nonché in possesso dei requisiti ulteriori per l'accREDITamento di cui al regolamento 1/2007 possono, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 4/2011, operare in regime di accREDITamento. Tali strutture possono presentare domanda per la conferma dell'accREDITamento istituzionale secondo le modalità e nei termini di cui al comma 237 quinquies. Inoltre, le stesse strutture non possono essere autorizzate al trasferimento fuori dall'ambito della Comunità montana;*
- che con successivo DCA n. 19/2012 venivano approvate ai sensi dell'art. 1, commi 237 quater e seguenti della L.R. 23 del 14 dicembre 2011, le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle domande di accreditamento istituzionale che dovevano essere inoltrate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate attraverso la piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.re.sa, di cui agli allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del decreto stesso, esplicitando altresì al punto 19 del predetto allegato A), che la conferma dell'accREDITamento istituzionale si consegue unicamente al termine delle verifiche di cui all'art. 1 comma 237 duodecies della citata L.R. n. 23/2011;
 - che con decreto n. 91 del 9.8.2012 il commissario ad acta prendeva atto dell'elenco trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle domande di accreditamento definitivo presentate dalle strutture sanitarie e socio sanitarie secondo le modalità definite con il decreto commissariale n. 19/2012 risultate regolarmente ammesse a seguito del controllo di ammissibilità effettuato dalla stessa società riguardante unicamente gli aspetti di completezza e correttezza della domanda da un punto di vista informatico;

CONSIDERATO

- che nell'esercizio delle prerogative rimesse al Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 237 novodecies, della L.R. n. 4/2011 e s.m.i. , è stata consentita, per ragioni di opportunità ed anche al fine di evitare eventuali contenziosi con i soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 17 dell'allegato A) del decreto commissariale n. 19/2012, la possibilità di rettificare le istanze di accreditamento già inoltrate attraverso la ripresentazione della domanda medesima. Detta possibilità è stata contemplata per quei casi in cui è stato commesso un errore materiale all'atto della compilazione e/o nella trasmissione dell'istanza, e per i quali So.Re.Sa S.p.A. ha comunicato la non ammissibilità;
- che con il predetto decreto n. 91/2012 è stata formulata riserva di eventuale e successiva integrazione del predetto elenco, relativamente alle istanze trasmesse con le modalità di cui all'art. 237 quinquies della L.R. n. 4/2011 ed in esso non incluse, per effetto di ulteriore approfondimento istruttorio da effettuarsi al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo;
 - che a seguito degli approfondimenti effettuati da So.Re.Sa. S.p.A. e conseguente riapertura della piattaforma informatica sono risultate ammissibili sempre sotto gli aspetti di completezza e correttezza della domanda da un punto di vista informatico ulteriori n. 19 istanze di accreditamento istituzionale definitivo, per cui con DCA n. 151/2012 si è provveduto ad integrare l'elenco di cui al precedente DCA n. 91/2012 mediante l'inclusione delle ulteriori n. 19 istanze.
 - che a seguito di impugnativa del Consiglio dei Ministri la Corte Costituzionale con sentenza n. 292 dell'11.12.2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 237 undecies, 237 duodecies, 237 sexdecies, 237 vicies e 237 vicies ter della L.R. n. 23 del 14.12.2012;
 - che la Regione Campania - al fine di sanare i vizi di illegittimità richiamati nella sentenza

della Corte Costituzionale relativi alla citata legge regionale e allo scopo di continuare ad assicurare i livelli essenziali di assistenza che sarebbero fortemente compromessi dall'impossibilità di accreditare istituzionalmente, con erogazione delle prestazioni a carico del SSR, le strutture sanitarie e socio sanitarie private aventi titolo dalla legge 27.12.2008 n. 296 art. 1 comma 796 lettere s) e t), e s.m.i., - con legge n. 5 del 6.5.2013 all'art. 1 comma 32 ha provveduto a modificare e integrare le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.3.2011 e s.m.i., prevedendo, tra l'altro, al comma 237 terdecies che, nel rispetto del termine previsto dal comma 237 decies e in attuazione dell'art.1, comma 296, lettere s) e t) della L. 27.12.2006 n. 296, le strutture sanitarie e socio sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007 che non hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo nei termini previsti dal decreto commissariale n. 19 del 7 marzo 2012 o che all'atto della presentazione della domanda sono incorsi in irregolarità o omissioni di formalità sanzionate con la nullità delle stesse, presentano per l'accREDITamento istituzionale, nuova domanda entro dieci giorni dalla pubblicazione nel BURC del presente decreto commissariale;

- che la disciplina delle modalità per l'utilizzo della riapertura della piattaforma applicativa è contenuta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

CONSIDERATO altresì:

- che So.Re.Sa. S.p.A. ha provveduto a predisporre, alla luce delle nuove disposizioni legislative, la piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture indicate dall'art. 1 comma 237 terdecies delle L.R. n. 5/2013 e ha formulato le specifiche tecniche per l'accesso e l'utilizzo da parte di queste ultime della piattaforma informatica che sono riportate nell'allegato B) al presente decreto commissariale costituente con il predetto allegato A) parti integranti e sostanziali del presente decreto.

DATO ATTO

- di dover approvare gli allegati A) e B), ai sensi di quanto disposto dal summenzionato comma 237 terdecies dell'art. 1 della L.R. 5/2013.

VISTI

- il D.Lgs n. 502/92 e ss. mm. e ii.;
- la L.R. 4/2011;
- la L.R. 14/2011;
- la L.R. 23/2011
- la L.R. 5/2013

DECRETA

1. di approvare ai sensi dell'art. 1 comma 237 terdecies della L.R. n. 5/2013 le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle domande di accreditamento istituzionale che devono essere inoltrate dalle strutture sanitarie e socio sanitarie private di cui al comma 237 terdecies attraverso la piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.Re.Sa. S.p.A. di cui agli allegati A) e B) facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di autorizzare So.Re.Sa. S.p.A. all'attivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURC.
3. Di riservarsi, con successivo provvedimento, di definire modalità attuative di quanto previsto dal comma 237 vicies quater, così come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera e) della legge regionale del 31.12.2012 n. 41.
4. Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. n. 019

“Piano Sanitario Regionale”, n. 020 “Assistenza Sanitaria”, “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”, alle AA.SS.LL., all'ARSAN, a So.Re.Sa. S.p.A., e al Settore “Stampa e Documentazione” per la pubblicazione sul BURC.

5. Di trasmettere il provvedimento al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia per i pareri di competenza.

Si esprime parere favorevole
il Sub Commissario ad Acta
Dott. Mario Morlacco

Il Coordinatore dell'A.G.C. 019
Dott. Antonio Postiglione

Il Direttore Generale ARSAN
Dott.ssa Lia Bertoli

Il Funzionario
Avv. Lucio Podda

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

ALLEGATO A)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEFINITIVO AI SENSI DELLA L.R. n. 5 del 6 maggio 2013

- 1) Le strutture sanitarie e socio sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data del 1° luglio 2007 - per le quali a norma dell'art. 1 comma 237 decies della L.R. n. 4/2011 e s.m.i. si applica in via transitoria il regime vigente alla data del 31.12.2010 e che non hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo nei termini previsti dal decreto commissariale 7 marzo 2012, n. 19, o che all'atto della presentazione della domanda sono incorsi in irregolarità o omissioni di formalità sanzionate con la nullità della stessa - presentano, ai sensi del comma 237 tervicies, per l'accREDITamento definitivo istituzionale, nuova domanda.
- 2) L'invio dell'istanza deve essere effettuato esclusivamente attraverso PEC (posta elettronica certificata) entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania del presente decreto commissariale, allegando il documento di riconoscimento del legale rappresentante.
- 3) Sono nulle le istanze trasmesse con le modalità diverse dall'utilizzazione della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.Re:Sa. Spa all'indirizzo www.soresa.it.
- 4) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. sono nulle le istanze inoltrate senza la firma digitale del legale rappresentante.
- 5) La mancata presentazione della nuova domanda di accREDITamento istituzionale definitivo da parte dei soggetti previsti dal comma 237 tervicies ovvero la presentazione della domanda da parte degli stessi, ma non in possesso anche di uno dei requisiti di cui all'art. 1 commi 237 sexies e octies della L.R. 4/2011 e s.m.i., comporta la disapplicazione del regime vigente alla data del 31.12.2010.
- 6) In forza delle nuove previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art.15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, le domande di accREDITamento istituzionale inoltrate sulla piattaforma informatica sono considerate ammissibili relativamente agli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico soltanto se contengono dichiarazioni di notorietà attestanti:
 - a) il possesso di valido titolo convenzionale ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché di eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare e/o dell'assetto assistenziale fermo restando, per le strutture di ricovero ospedaliero, il numero di posti letto originariamente convenzionati, ovvero di provvedimento giurisdizionale esecutivo di accREDITamento. La dichiarazione di notorietà deve indicare, altresì, le attività per le quali le strutture richiedenti operano in regime di accREDITamento provvisorio conformemente con quanto riportato nell'originario titolo convenzionale o nell'eventuale titolo di intervenuta modifica disciplinare o dell'assetto assistenziale, ovvero nel provvedimento giurisdizionale esecutivo di accREDITamento. Per le strutture di ricovero ospedaliero la dichiarazione deve riportare le discipline in accREDITamento provvisorio ed i relativi posti letto a regime continuativo e diurno. Analogamente per le strutture residenziali devono essere dichiarati i posti letto residenziali e semiresidenziali in provvisorio accREDITamento;
 - b) il possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 e s.m.i., ovvero il mancato possesso per cause non imputabili alla struttura stessa, fermo restando l'avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali entro i termini indicati dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465;
 - c) la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGRC 3958/2001 e s.m.i.;

- d)** l'avvenuta presentazione dell'istanza di accreditamento istituzionale ai sensi del regolamento 3/2006, del regolamento 1/2007, o di entrambi;
- e)** il possesso dei requisiti ulteriori prescritti per l'accREDITamento istituzionale dal regolamento 3/2006 o dal regolamento 1/2007 o di entrambi.
7. Nel caso in cui, entro i termini di presentazione previsti dall'art. 1, comma 237 terdecies, vengano reiterate, per posta elettronica certificata, più istanze con contenuti identici a quelle precedentemente inviate, l'ultimo invio annulla e sostituisce tutti i precedenti.
8. Sono esentate dalla presentazione della dichiarazione di notorietà di cui al precedente punto 6) – lettera d) le strutture provvisoriamente accreditate che non hanno inoltrato, nei termini di legge, l'istanza di accREDITamento istituzionale di cui ai regolamenti 3/2006 e 1/2007 perché non ancora in possesso, per causa non loro imputabile, dell'autorizzazione all'esercizio prevista dalla DGRC 3958/2001 e s.m.i..
9. Per le ipotesi contemplate dal comma 237 terdecies, ai sensi di quanto disposto dal comma 237 octodecies, per ottenere l'accREDITamento istituzionale, le strutture destinate ad erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio ed in possesso dei requisiti ulteriori per l'accREDITamento di cui al regolamento n. 1/2007, devono inoltrare la relativa istanza sulla piattaforma informatica, secondo le modalità e nei termini previsti dallo stesso comma, al pari delle altre strutture, fatte salve le dichiarazioni di notorietà che devono attestare:
- a)** il possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 7 agosto 2001 n. 3958 e s.m.i.;
- b)** la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGRC 3958/2001 e s.m.i.;
- c)** il possesso dei requisiti ulteriori prescritti per l'accREDITamento istituzionale dal regolamento n. 3/2006 o dal regolamento 1/2007 o da entrambi.
10. Le strutture socio sanitarie private di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso iscritte agli albi regionali di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, non devono rendere, nella presentazione dell'istanza sulla piattaforma informatica, alcuna dichiarazione di notorietà in ordine al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, in quanto automaticamente autorizzate ai sensi dell'art. 25 dell'Atto d'intesa Stato – Regioni del 5 agosto 1999, pubblicato sulla G.U. del 1° ottobre 1999, n. 231 e della DGRC 7301 del 31.12.2001.
11. Le strutture socio sanitarie private di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso che non rientrano tra quelle previste dal citato art. 25, devono, invece, attenersi alle procedure previste dal presente decreto commissariale.
12. Le strutture private di ricovero ospedaliero cosiddette “neuropsichiatriche”, in considerazione che il decreto commissariale n. 49 del 27.9.2010 ne prevede la riconversione in altra tipologia sulla base di specifici criteri di appropriatezza, accedono alla piattaforma So.re.sa., nella sezione relativa all'attività di ricovero ospedaliero, indicando quali discipline di ricovero quelle riportate nel decreto autorizzativo all'esercizio.
13. Non devono presentare nuova domanda di accREDITamento istituzionale :
- a. le strutture di dialisi ambulatoriale, per le quali secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad acta 5/2010 sono state disciplinate specifiche modalità per l'accREDITamento istituzionale;
- b. le strutture termali che hanno operato ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge 724/94 e già accreditate con deliberazioni di Giunta regionale;
- c. le strutture sanitarie già in possesso di accREDITamento istituzionale ai sensi del regolamento 3/2006.
14. Nei successivi cinque giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze di accREDITamento di cui al comma 237 terdecies, So.re.sa. Spa provvede a trasmettere ai competenti uffici della Struttura Commissariale l'elenco con le copie integrali

delle singole istanze di accreditamento dichiarate ammissibili sotto l'aspetto di completezza e correttezza da un punto di vista informatico.

15. Entro gli ulteriori cinque giorni è emanato il decreto del commissario ad acta previsto dal comma 237 undecies relativo alla ricognizione delle predette istanze risultate ammissibili sotto l'aspetto di completezza e correttezza da un punto di vista informatico.

Ai fini dell'attuazione della presente disposizione il termine previsto dal comma 237 duodecies per le verifiche rimesse alle commissioni previste dall'art. 8 della L.R. 28.11.2008 n. 16, è ridotto a centoventi giorni.

16. Le procedure di verifica delle istanze presentate attraverso la piattaforma informatica, compiute dalle Commissioni locali previste dall'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16, devono riguardare, oltre che la veridicità delle dichiarazioni di notorietà di cui ai commi 237 sexies ed octies, anche l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale.

ALLEGATO B)
SPECIFICHE TECNICHE PIATTAFORMA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 6 MAGGIO 2013

La piattaforma per l'accREDITamento istituzionale predisposta da So.Re.Sa. SpA, è costituita da un insieme di funzionalità informatiche messe a disposizione degli utenti per consentire loro, in modo agevole e conforme alla normativa indicata dal codice dell'amministrazione digitale, la presentazione della istanza di accREDITamento istituzionale.

Il sistema nel suo insieme è costituito dai seguenti elementi:

- Applicativo Web per l'aggiornamento dell'archivio informatizzato delle richieste di accREDITamento e per la generazione del documento PDF di istanza.
- Manuale d'uso scaricabile liberamente dal sito di So.Re.Sa.
- Sistema di firma digitale di cui l'utente deve essere fornito.
- Caselle di posta elettronica ordinaria di cui l'utente deve essere fornito
- Casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui l'utente deve essere fornito

Le due caselle di posta sono necessarie in quanto la prima occorre per le comunicazioni ordinarie e per ricevere le credenziali di accesso, mentre la PEC è necessaria per inviare le istanze e ricevere la conferma di ammissibilità.

GLOSSARIO DEI TERMINI

Termine	Significato
Account	Coppia “Nome Utente” e “Password” assegnati agli utenti per poter accedere alla piattaforma
Soggetto Giuridico	Società o Persona fisica che esercita attività sanitarie o sociosanitarie per le quali si richiede accREDITamento istituzionale e che sia riconducibile ad una partita iva o Codice fiscale
Struttura	Identifica la sede appartenente al soggetto giuridico presso cui si erogano attività sanitarie o socio sanitarie riconducibili ad una singola istanza di accREDITamento
RSA	Residenze Sanitarie Assistite
SIR	Residenze Sanitarie Psichiatriche

Presentazione dell'istanza di accREDITamento istituzionale

Per la corretta presentazione dell'istanza di accREDITamento istituzionale è necessario procedere attraverso le seguenti fasi:

1. *Richiesta di Account di Accesso da parte dell'utente attraverso la piattaforma (Pre-Registrazione);*
2. *Inserimento nella piattaforma dell'Anagrafica del soggetto giuridico richiedente;*

3. *Compilazione nella piattaforma dell'Anagrafica della Struttura che eroga le macrotipologie di attività prima specificate;*
4. *Indicazione delle singole tipologie di attività che eroga la struttura, ricomprese nell'appendice del manuale d'uso pubblicato sul www.soresa.it;*
5. *Conferma dei dati in piattaforma e Generazione dell'istanza di accreditamento in formato PDF per ogni tipologia di attività (Il file contiene una impronta elettronica generata da So.Re.Sa che ne garantisce la autenticità in fase di verifica);*
6. *Apposizione da parte del legale rappresentante della firma digitale su ogni file PDF generato (tramite la piattaforma, per ogni istanza definitiva di accreditamento istituzionale presentata);*
7. *Invio tramite PEC del file PDF generato e firmato digitalmente, unitamente al file PDF relativo alla copia del documento di identità del legale rappresentante.*

La PEC inviata a So.Re.Sa., per essere formalmente corretta, deve contenere una sola coppia istanza + documento di identità. Eventuali messaggi di testo saranno ignorati.

Richiesta Account di Accesso

Per ogni tipologia di struttura, questa risulta la prima fase da eseguirsi, vincolante al fine di ottenere un account d'accesso. Nel Form predisposto in piattaforma verranno richiesti i campi dettagliati nella seguente tabella:

Campo	Obbligatorio	Note
Partita IVA/Cod.Fiscale	SI	Deve essere di 11 caratteri
Nome Utente	SI	Al massimo di 10 caratteri
Password	SI	Almeno di 5 caratteri – N.b.: La password è di tipo case-sensitive, fa distinzione tra i caratteri maiuscoli e minuscoli
Conferma Password	SI	Deve essere uguale al campo Password
E-Mail (Non PEC)	SI	Mail di riferimento per comunicazioni (Non PEC)
Conferma mail (Non PEC)	SI	Deve essere uguale al campo E-Mail (Non PEC)

Una volta ricevute nella casella di posta ordinaria le credenziali di accesso, il sistema nel suo complesso, dal punto di vista dell'utente, si comporta semplicemente come uno strumento per la generazione semplificata del documento PDF di istanza che quindi **è l'unico documento utile ai fini del processo di accreditamento.**

L'archivio informatico che verrà alimentato dalla piattaforma ha l'unico scopo di consentire a So.Re.Sa. di produrre i dati da fornire alle singole aziende sanitarie per consentire un agevole riscontro del processo e l'avvio delle successive fasi previste dalla normativa.

So.Re.Sa. dovrà produrre, allo scadere dei termini previsti per la presentazione della istanza di accreditamento, un report riepilogativo delle istanze presentate, da inviare alla Struttura Commissariale per i successivi adempimenti istruttori dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alla sanità con la collaborazione dell'ARSAN.

Per questo motivo l'utente è tenuto a verificare scrupolosamente il contenuto del file PDF generato dall'applicativo Web prima di renderlo giuridicamente valido attraverso la firma digitale ed il successivo invio attraverso posta elettronica certificata.

Sia nel modulo di caricamento anagrafica, sia in quello relativo alle singole strutture, tutti i campi che contengono informazioni vincolanti per l'ammissibilità o meno della istanza di accreditamento, hanno il contenuto bloccato ad un numero ristretto di risposte alternative, al fine di evitare ogni possibile ambiguità.

All'interno del manuale operativo della piattaforma sono dettagliati, per ogni singolo campo presente nelle pagine Web, il tipo di dato che deve essere inserito e le relative istruzioni

Inserimento Anagrafica

In questo caso è prevista la compilazione della Anagrafica del rappresentante legale per poter poi attivare le diverse sezioni dell'applicativo Web.

In particolare sarà necessario inserire i campi come dettagliati nella seguente tabella:

Campo	Obbligatorio/ Precompilato	Note
Sottoscrittore	SI / Campo Precompilato	Nome e Cognome del Rappresentante Legale
Nato a	SI	Comune di Nascita del Sottoscrittore
Provincia	SI	Provincia di Nascita del Sottoscrittore - 2 Caratteri
Data Nascita	SI	Data di Nascita del Sottoscrittore in formato gg/mm/aaaa (Indicare giorno, mese, anno)
C.F.	SI	Codice Fiscale del Sottoscrittore
Tel	SI	Telefono del Sottoscrittore
E-Mail (Non PEC)	SI	E-Mail del sottoscrittore (Non PEC)
E-Mail PEC	SI	Deve essere una valida mail di PEC riferita alla ditta/Sogg.Giuridico o al Sottoscrittore
In qualità di	SI	Valori alternativi: - Rappresentante Legale - Titolare e Rappresentante Legale
Della (rappresentante della)	SI	Valori alternativi - Ditta individuale - Sogg.Giuridico
Denominazione	SI	Denominazione del Soggetto Giuridico o della Ditta
P.IVA/CF	SI / Campo Precompilato	P.IVA o Cod.Fiscale del Soggetto Giuridico o della Ditta
Luogo	SI	Valori alternativi: - Residenza (in caso di Ditta Individuale) - Sede Legale (in caso di Soggetto Giuridico)
In	SI	Comune (Residenza Sede Legale)
Provincia	SI	Provincia (Residenza Sede Legale)
Indirizzo	SI	Indirizzo (Residenza Sede Legale)
CAP	SI	CAP (Residenza Sede Legale)

Tutti i campi indicati sono considerati obbligatori, quindi è condizione indispensabile la compilazione di tutti i valori presenti nel modulo.

I dati inseriti nel sistema potranno essere in ogni momento modificati prima della loro conferma definitiva.

La conferma definitiva dei dati inseriti deve avvenire secondo la seguente sequenza e prima di generare il PDF da inviare alla So.Re.Sa.:

- 1) Salvataggio dell'anagrafica Ditta/Soggetto;
- 2) Convalida definitiva dell'Anagrafica/Struttura;
- 3) Convalida definitiva delle attività.

Creazione di una nuova attività e relative Dichiarazioni

Per inserire una nuova attività gli utenti avranno abilitate le funzionalità dell'applicativo Web che, come prima definito potranno distinguersi nelle Macrotipologie:

- *Attività di Specialistica Ambulatoriale (incluse le strutture che erogano attività ambulatoriale ex artt. 26 e 44 della Legge 23 dicembre 1978 n 833);*
- *Attività di Ricovero Ospedaliero a Ciclo Continuativo e/o Diurno;*
- *RSA e centri diurni per anziani non autosufficienti, demenze e Alzheimer (ex art.1, comma 237 octo-decies della L.R.23/2011);*
- *RSA e centri diurni per anziani non autosufficienti, demenze e Alzheimer (RSA convertite a seguito di processi di trasformazione da art.26 in RSA);*
- *RSA e centri diurni per disabili non autosufficienti (ex art.1, comma 237 octo-decies L.R.23/2011);*
- *RSA e centri diurni per disabili non autosufficienti (RSA convertite a seguito di processi di trasformazione da art.26 in RSA);*
- *Residenze Sanitarie di riabilitazione estensiva di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex. art 26 della Legge 23 dicembre 1978 n 833);*
- *Residenze Sanitarie psichiatriche – SIR;*
- *Centri residenziali per cure palliative (Hospice – ex art.1 comma 238 octo-decies L.R. 23/2011);*
- *Strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti.*

Per ognuna di esse il sistema produrrà apposite dichiarazioni sostitutive che verranno fedelmente riportate all'interno del PDF generato dalla piattaforma. I campi previsti all'interno delle pagine Web corrispondono ad altrettante sezioni del documento PDF che costituirà la formale istanza di accreditamento.

Le combinazioni appropriate dei dati inseriti nella piattaforma permettono la identificazione automatica delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili.

La esatta corrispondenza tra i dati inseriti in piattaforma ed il documento PDF generato, è garantito dall'inserimento nel documento PDF di una "impronta" invisibile all'utente, (hash) specifica di So.Re.Sa.. **In altri termini non è possibile per l'utente produrre o modificare il PDF esternamente alla piattaforma.**

Attività in backoffice di So.Re.Sa.

So.Re.Sa. dovrà monitorare le attività sull'applicativo Web da parte degli utenti ed effettuare tutti gli interventi sistemistici necessari per garantire il regolare inserimento dei dati.

So.Re.Sa. dovrà garantire la corretta conservazione dei dati ricevuti, sia per quanto riguarda quelli contenuti nel data base sia per quanto attiene alle PEC contenenti i file PDF firmati digitalmente.

So.Re.Sa. dovrà, attraverso apposite procedure, selezionare le PEC valide dalle quali estrarre il PDF ed effettuare il corretto abbinamento record istanza - file PDF istanza.

So.Re.Sa. dovrà verificare per ogni file PDF la corrispondenza dell'Hash del file ricevuto con quello conservato in tabella, per accertare la integrità del file di istanza ricevuto.

So.Re.Sa. dovrà predisporre due elenchi in formato excel dei record di istanza ritenuti validi e di quelli non validi da trasmettere insieme ai file PDF corrispondenti alla Struttura Commissariale per i successivi adempimenti istruttori dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alla sanità con la collaborazione dell'ARSAN.